



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 26/09/2012

ORIGINALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	P	A
SCETTRO GIANNI	SI	
BUCCO SIMONE	SI	
BERTAZZO ALCIDE	SI	
COSTA MARIATERESA	SI	
MINUZZO MATTEO	SI	
OLIVIERO GIUSEPPE	SI	
CUMAN MARIA ANGELA		SI
CORTESE EMANUEL	SI	
RUBBO ALESSANDRO	SI	
TASCA LUCA	SI	
BONAN RICCARDO	SI	

Cognome e Nome	P	A
DALLA VALLE GIOVANNI	SI	
MORESCO IVAN	SI	
VIVIAN MATTEO	SI	
BERTACCO LORENZO		SI
ZAMPESE PIERANTONIO		SI
GIRARDI LORIS	SI	
DINALE DUCCIO	SI	
BASSETTO DANIELA	SI	
ZANFORLIN VALERIO	SI	
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS	SI	

PRESENTI: 18 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Cortese Emanuel.

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012.

Relaziona l'assessore al bilancio R.Bonan:

Come precisato nella presentazione del regolamento IMU spetta ai Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, “ *disciplinare le proprie entrate, anche tributarie,*”.

Le aliquote vanno approvate con deliberazione del Consiglio non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione che, con decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 è stato ulteriormente prorogato al 31/10/2012.

Con la deliberazione n. 17 del 18.05.2012, si era provveduto a determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 in base alle previsioni ministeriali e precisamente:

ALIQUOTA DI BASE	0,82 %
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 %
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,15 %

Alla prova dei fatti, come del resto già si era accennato anche in questa sede, le aspettative generate dalle previsioni Ministeriali si sono rivelate troppo ottimistiche, e, nonostante il riconoscimento da parte del Governo di un maggior trasferimento per il fondo sperimentale di riequilibrio, che solo in parte compensa i minori introiti previsti; sulla base dei dati relativi al I° acconto versato il 16/06/2012 si rende necessario rimodulare le aliquote IMU per l'anno 2012.

Perciò, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio la Giunta propone una maggiorazione pari allo 0.06 % dell'aliquota di base rideterminando così, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:

·ALIQUOTA DI BASE	(aumento 0.06 %)	0,88 %
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE		0,4 %
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		15 %

Si propone inoltre di lasciare invariate le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) già fissate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2012, e precisamente:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione precedente è inoltre maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00, per un totale massimo quindi di euro 600,00.

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i seguenti componenti consiliari, i cui interventi vengono così sommariamente sintetizzati:

Bassetto: chiede che l'Amministrazione informi della proposta fatta dall'Ater di riduzione dell'aliquota.

Sindaco: risponde che il presidente dell'Ater ha chiesto di ridurre l'aliquota base dallo 0,4 allo 0,2 per accantonare i soldi per la manutenzione degli edifici. Le cifre su 69 alloggi sono piccole con una incidenza di 7mila euro. Riferisce che anche il consigliere Zanforlin era d'accordo ma ci vorrebbe un piano finanziario dell'Ater sulle manutenzioni da fare.

Zanforlin: le previsioni sono state sbagliate a metà da tutte e due le parti. Ha sentito informalmente che lo 0,88 forse è alto. A questo corrisponde un maggiore trasferimento dello Stato: da 0,96 a 0,88; è un eccesso di prudenza, forse in questi tempi poteva essere lasciato lo 0,86. Le

cifre non sono poi così grosse. Anche nel 2012 ci sarà un avanzo e quindi la differenza si può colmare. Per quanto riguarda la richiesta dell'Ater evidenzia che lo sconto non è per l'inquilino ma per l'Ater. Quindi, che prima l'Ater faccia una sua spending review e poi si valuti. Altro problema che Ater dovrebbe approfondire è la verifica di chi non ha più i requisiti per avere l'alloggio. Invita a fare un sollecito in tal senso, data la situazione difficile che c'è ora.

Dinale: aggiunge che in altre provincie l'Ater bandisce interventi di riqualificazione energetica e/o di manutenzione straordinaria. Concorda quindi che si riduca l'aliquota solo a fronte di un piano specifico di interventi, oltre alla ricognizione dei beneficiari. Rammenta la diatriba in atto a San Benedetto che sembra si sia risolta.

Arriva il consigliere Bertacco (PRESENTI n. 19).

Bonan: l'autocritica è stata ampiamente fatta perchè anche grazie all'IMU si sono bonificate le banche dati ICI. Spera che l'ottimismo di Zanforlin sia fondato. Le previsioni sono state fatte sulla base dei pagamenti di giugno. Si è cercato di essere precisi ma ci sono delle variabili che non sono note.

Bertazzo: osserva che non tanto la banca dati non è completa ma che il programma in uso non era adeguato. L'ufficio avrebbe dovuto segnalarlo, dato che riceve anche un incentivo. Sulla seconda casa evidenzia che la persona che ce l'ha, l'ha avuta in eredità oppure si è trattato di un investimento. Si deve tener conto però che ci sono anche abitazioni chiuse e ci sono persone che non hanno i mezzi per risistemarle. Ricorda anche che c'è un accordo fatto tra Ater e la precedente amministrazione per il lotto di via Gobbe ma è tutto fermo in attesa dell'urbanizzazione.

Bonan: le banche dati ci sono ma i dati non sono attendibili per le proiezioni perchè non sono mai stati bonificati.

Esce il consigliere Vivian (PRESENTI n. 18).

Bonan: proprio cambiando il software ci si è resi conto dei problemi.

Dinale: ha capito che con il nuovo software lavoreranno gli uffici interni e non sarà necessario dare un incarico esterno.

Rientra il consigliere Vivian (PRESENTI N. 19).

Bonan: una bonifica completa eseguita all'interno comporterebbe un lavoro molto lungo di qualche anno. Si devono ridurre i tempi e quindi si individuerà un fornitore di servizi che esegua una parte del lavoro per avere una banca dati aggiornata.

Zanforlin: con il software precedente il dipendente rifaceva lo stesso lavoro dell'anno prima. Questa è l'efficienza della pubblica amministrazione. L'informatizzazione del Comune è stato un percorso problematico e con molti lati oscuri. Domani ci sarà il consiglio dell'Unione e si riproporranno le stesse questioni. In questo caso c'è senz'altro una responsabilità politica per questa situazione. Non è pensabile che non si riesca a riportare i dati dell'anno precedente. Non colpevolizza l'assessore e il capoarea presenti oggi ma chi c'era a suo tempo.

Bonan: si tratta di un programma acquisito 10 anni fa e non per difendere nessuno, ma non si può giudicare oggi una scelta tecnica fatta 10 anni fa per un software che all'epoca poteva essere valido. Forse non si era guardata sufficientemente l'efficienza del programma.

Terminata la discussione il Presidente pone ai voti la proposta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta all'Ente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97 e confermato dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 come modificato dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 che così *stabilisce* “*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “*1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo*

periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione, esclusa la maggiorazione per figli, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*”

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, nonché la maggiorazione per figli, si applicano anche alla fattispecie di cui al comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 che così specifica, modificando la precedente normativa: “*L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*”;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. *I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*”;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO il decreto legge n. 16 del 02/03/2012, convertito nella legge n. 44 del 26/04/2012, a seguito di un maxi emendamento che ha previsto tra l'altro che il Comune non è più tenuto a versare la quota IMU per gli edifici non istituzionali;

DATO ATTO che in data 20/04/2012 sono state rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze sia la stima del gettito IMU 2012 di competenza del Comune di Marostica, sia la proiezione provvisoria del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l'anno 2012;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 18.05.2012, con la quale si era provveduto a determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 come di seguito specificate:

- ALIQUOTA DI BASE
0,82 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,15 PER CENTO

oltre alle detrazioni specificate nel deliberato della stessa delibera;

DATO ATTO che alla fine del mese di agosto 2012 sono state rese disponibili dal Dipartimento delle Finanze sia le nuove stime del gettito IMU 2012 di competenza del Comune di Marostica (sulla base dei versamenti effettuati dai contribuenti con la prima rata di giugno 2012), sia le correlative nuove spettanze relative al Fondo Sperimentale di Riequilibrio per l'anno 2012;

RITENUTO, sulla base della revisione al ribasso delle stime stesse effettuate dal Dipartimento delle Finanze, dover provvedere ad elevare l'aliquota di base al 0,88 per cento, mantenendo inalterate tutte le altre;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 per gli Enti Locali al 31/03/2012;

VISTO inoltre, il comunicato del 6 marzo 2012 del Ministero dell'Interno che ha recepito il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

VISTO infine decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 che ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 per gli Enti Locali al 31/10/2012;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 44 del 26.04.2012 stabilisce che il termine per l'approvazione delle aliquote IMU per il solo anno 2012 è il

30 settembre 2012, ma che a seguito del differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, lo stesso deve intendersi prorogato al 31/10/2012;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2^a Economico Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3^a del vigente statuto comunale;

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze proclamate dal Presidente:

Presenti votanti	n. 19
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 4 (Dinale, Bassetto, Marchiorato e Zanforlin)
Astenuti	n. 2 (Bertacco e Girardi)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di rideterminare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - ALIQUOTA DI BASE
0,88 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,15 PER CENTO
3. di rideterminare, a conferma di quanto già approvato, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00, per un totale massimo quindi di euro 600,00;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare precedente n. 34 del 26/09/2012;
- 6) di dare infine atto che le aliquote IMU per come determinate al punto 2) del deliberato potranno subire eventuali ulteriori rideterminazioni entro il 31/10/2012;

- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

---- ===== o0o =====

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00, per l'urgenza di darvi attuazione.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 19
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 4 (Dinale, Bassetto, Marchiorato e Zanforlin)
Astenuti	n. 2 (Bertacco e Girardi)

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio
Cortese Emanuel

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li

il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
Lora Francesca
